

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Aggiornamento normativo sul diritto all'oblio oncologico

Riccardo Perazzelli


Life Senior Analyst – Servizio Vita e Welfare

riccardo.perazzelli@ania.it

Webinar AIMAV diritto all'oblio

13 dicembre 2023

L'evoluzione delle discussioni sul tema in Parlamento





Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Articolo 1 - Oggetto, finalità e definizione

Articolo 2 - Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi

Articolo 3 - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (NON TRATTATO)

Articolo 4 - Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale (NON TRATTATO)

Articolo 5 - Disposizioni transitorie e finali

I contenuti del testo

Art. 1 (Oggetto, finalità e definizione) c. 1 e 2



1. *Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche...*
2. *Per «diritto all'oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge*



- ***Definizione con elemento soggettivo (riferimento alle persone guarite da una patologia oncologica) e oggettivo (non fornire informazioni né subire indagini sulla patologia, nei casi disciplinati dalla legge).***

Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi) c. 1

1. *Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi ... assicurativi ... non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21esimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.*



- ***l'applicazione del diritto riguarda i nuovi contratti e i rinnovi;***
- ***riferimento alla «persona fisica contraente» (10 anni e 5 anni);***
- ***non possono essere acquisite informazioni da fonti diverse dal contraente.***



Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi) c. 2,3

2. *In tutte le fasi di accesso a servizi ... assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, ..., le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.*
3. *Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati al contraente limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti a legislazione vigente.*



- ***l'onere di informativa al contraente sul diritto in capo alle imprese e agli intermediari.***
- ***Divieto esplicito a limitazioni, e costi e oneri per i casi riconosciuti dalla legge, equiparando i contraenti in questione alla generalità dei contraenti.***



Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi) c. 4,5



4. È fatto divieto ... alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari e assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari nei casi di cui al comma 1 ...;
5. Qualora le informazioni di cui al comma 1 siano state fornite precedentemente, non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, decorso il termine stabilito dal medesimo comma 1. A tal fine, il contraente invia ... all'impresa di assicurazione o all'intermediario finanziario o assicurativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, la certificazione (cfr. art.5, c.1). Entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, gli operatori ... procedono alla cancellazione (delle informazioni).



- **divieto visite mediche e accertamenti sanitari e uso di informazioni medico sanitarie, anche se acquisite prima dell'entrata in vigore della norma.**
- **onere del contraente di informare l'impresa del sopraggiunto diritto.**

Art. 2 (Accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi) c. 6,7



6. *Nei contratti ... stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto...;*
7. *Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con propria deliberazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, dall'IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.*



- **Le norme valgono solo per i nuovi contratti; solo clausole difformi saranno nulle.**
- **IVASS, sentito il Garante privacy, definirà le modalità di attuazione della norma eventualmente predisponendo formulari e modelli.**

Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali) c. 1,2



1. *Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici ... omissis ... sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge;*
2. *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è definito l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge*



- **modalità certificazione del sopraggiunto diritto stabilite con decreto (entro 60 gg dall'entrata in vigore).**
- **Ministro della salute definisce una lista delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori (entro 3 mesi dall'entrata in vigore).**

Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali) c. 3,4 e 5




3. *Nelle more dell'adozione dei provvedimenti ... i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ... devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali ...;*
4. *Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.*
5. *Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*



- **Chiarimento sull'applicabilità a partire dai nuovi contratti e sulla nullità clausole anche durante il periodo transitorio;**
- **Anche il Garante per la protezione dei dati personali è incaricato della vigilanza.**

Le principali questioni poste dalle nuove norme



① *Persona fisica contraente: cosa fare quando diverso dall'assicurato?
E per le collettive (contraente persona giuridica)?*

② *Quali interventi fare su moduli/formulari e documentazione
(precontrattuale e contrattuale) ?*

③ *Quali indicazioni trarre dalle esperienze di altri Paesi in cui è già
presente il diritto all'oblio?*



Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Grazie per l'attenzione

Riccardo Perazzelli

Life Senior Analyst – Servizio Vita e Welfare

riccardo.perazzelli@ania.it